

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 457

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SERENA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1994

Norme sui ricavi derivati dalle memorie
dei responsabili di delitti

ONOREVOLI SENATORI. - È ben noto come sia diventata prassi comune da parte di detenuti o ex-detenuti, persone quindi con condanne anche di primo grado, quella di scrivere memorie, rilasciare interviste sotto forma di memorie o ricavare *pamphlet* che illustrano le loro gesta delittuose. Assistiamo infatti, con sempre maggiore frequenza, all'uscita nelle librerie di pubblicazioni sul passato di ex-mafiosi, ex-brigatisti, ex-bancarottieri, ex-tangentisti che non di rado, per il tono e le espressioni usate, offendono le coscienze delle persone civili.

Nulla da eccepire che essi vengano scritti da giornalisti o cronisti che intendono contribuire alla ricostruzione della cronaca e quindi della storia. Ma, quando i redattori di tali opere sono gli stessi autori delle imprese criminose, sorge

legittimo il chiedersi se chi si è macchiato di un delitto debba poi trarne un utile pubblicando dettagliati resoconti delle sue gesta.

Attorno a tali produzioni, che molto spesso sfruttano il canale della curiosità popolare per episodi in molti casi e per ragioni diverse ancora inesplorati, girano fiumi di denaro e di interessi che non si ritiene giusto debbano premiare gli autori di gesta efferate.

Ecco perchè è opportuno che il ricavato di tali produzioni - si presentino esse sotto forma di libri, riduzioni giornalistiche o televisive, tutte comunque comportanti lo sfruttamento dei diritti d'autore - debba venir destinato ai familiari delle vittime di quei crimini o alle associazioni che li rappresentano nel caso che l'evento delittuoso abbia coinvolto più soggetti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Chiunque sia stato condannato, anche con sentenza di primo grado, per qualunque delitto doloso non può trarre utile alcuno dalla commercializzazione di memorie inerenti i fatti per i quali ha subito condanna.

2. Per memorie si intendono le forme della pubblicazione in libri, articoli giornalistici, riduzioni cinematografiche o televisive e qualsiasi altro tipo di sfruttamento economico o commerciale.

Art. 2.

1. Gli utili derivanti dallo sfruttamento delle memorie di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono devoluti alle vittime del reato e ai loro eredi, indipendentemente dal fatto che il condannato abbia provveduto al risarcimento del danno conseguente al reato stesso. Nel caso in cui, per qualunque motivo, le vittime o gli eredi delle stesse non ricevano le prestazioni patrimoniali di cui sopra, il diritto alle medesime è trasferito in capo ad eventuali enti rappresentativi degli interessi delle parti lese dal reato. In mancanza di tali enti subentra lo Stato.

2. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche ai diritti d'autore, in deroga alla legislazione in materia.